

Studio Legale
Avv. Pieranna Filippi
Patrocinante in Cassazione
C.so Gen. Dei Medici, 61 91011- Alcamo (TP)
Tel./fax 0924 514 402 cell. 333- 3068642

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA- MILANO
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. R.G. 1534/2020
con istanza di decreto ex art. 41, co. 4, c.p.a.

La Sig.ra **FEDERICA NOTO**, nata ad Alcamo (TP) il 22-01-1991, residente a Balestrate (Pa) in Località Foce s.n.c., codice fiscale NTOFRC91A62A176R rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Pieranna Filippi (C.F. FLPPNN73R49A176U) del Foro di Trapani (C.F. FLPPNN73R49A176U) (Tel/fax 0924/514402; posta elettronica certificata: pieranna.filippi@avvocatitrapani.legalmail.it) il quale dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni al suddetto indirizzi di posta elettronica certificata iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano con sede nella Via Carlo Freguglia, 1;
- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano con sede nella Via Carlo Freguglia, 1;
- la **COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA LOMBARDIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano con sede nella Via Carlo Freguglia, 1;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Giorgia DI GRUSA**, nata il 14/08/1991 (PA) C.F. DGR GRG 91M54 G273Q, Largo Carissimi Gian Giacomo 4, 90144 Palermo;
- della **Sig.ra Annalisa INTERLANDI**, c.f. NTRNLS83B42I754W, domicilia al proprio indirizzo pec annalisa.interlandi@pec.it.

PER L'ANNULLAMENTO

1) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 con cui è stato pubblicato l'elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A.

indetto con D.D.G. n°20 del 2015 e del relativo elenco nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra gli ammessi a sostenere la prova orale;

2) del verbale n. 27/A del 26.05.2020 di valutazione della seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 6 novembre 2019 che l'ha esclusa dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico della ricorrente assegnando alla stessa un punteggio complessivo per tale seconda prova pari a 19 punti, nonché ove possa occorrere, del medesimo verbale nella parte in cui la I Sottocommissione ha stabilito di prelevare *“in modo del tutto causale le buste dei candidati che hanno superato la prima prova scritta”* così contravvenendo al criterio in precedenza stabilito dalla Commissione in sede plenaria con il verbale n. 5 del 13/12/2019;

3) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico “seconda prova scritta” della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;

4) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 recante la Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Amante Alessandro che per errore materiale non era stato incluso nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

5) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Favorito Francesca che per errore materiale non era stata inclusa nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

6) nonché ove possa occorrere, del decreto direttoriale dell' USR Lombardia n° 1839 del 27/07/2020 recante l'approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dell'allegato elenco – graduatoria di merito nella parte in cui la ricorrente non è risultata essere collocato in posizione utile;

7) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 2270 del 3 agosto 2020, successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, recante approvazione della graduatoria definitiva di merito nella parte in cui non annovera la ricorrente tra i vincitori della selezione *de qua*;

8) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e in particolare l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico della ricorrente mediante assegnazione alla stessa di un punteggio complessivo per tale seconda prova pari a 19 punti e dunque insufficiente con conseguente sua esclusione dalle fasi successive del concorso in questione per l'accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA) presso gli istituti e le scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Come già detto, la seconda prova scritta aveva ad oggetto la seguente traccia: *“nell’ambito dell’autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari ad euro 45.000,00. Il /la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”*.

La ricorrente, come agevolmente desumibile dal contenuto della seconda prova in atti versata (Doc. 6), ha redatto nel termine assegnatole, l'atto di determina a contrarre provvedendo:

- 1) ad inquadrare correttamente e normativamente l'istituto dell'autonomia negoziale (pag. 1-3);
- 2) a trattare il caso proposto (pag. 4 e ss) riportando l'oggetto della determina, il numero di protocollo, il codice CIG, individuando il soggetto “Dirigente Scolastico” competente all'adozione della determina nonché le disposizioni normative e regolamentari applicabili per la soluzione del caso concreto;
- 3) ad esplicitare con un *excursus* organico, pertinente e completo, mediante apposita analisi del programma annuale per l'esercizio finanziario approvato dal Consiglio d'Istituto, dell'accertata disponibilità finanziaria, degli esiti della consultazioni degli appositi elenchi sul portale Consip, addivenendo all'esito alla determinazione di affidamento diretto tramite ordine diretto su Consip.

Inoltre, la correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato in commento emerge dalla disamina delle ulteriori considerazioni, contenute a pag. 5 dell'atto, laddove si legge che

nella scelta dell'operatore economico si sarebbe tenuto conto dell'interesse pubblico *“che questa Istituzione scolastica deve soddisfare e la congruità del prezzo ... e che il suddetto operatore non costituisce né affidatario uscente né è stato precedentemente invitato nel precedente affidamento”*. La ricorrente ha, altresì, completato l'atto autorizzando la spesa e imputandola sul programma annuale *“A01- Decoro della Scuola”* nominando, altresì, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

Tuttavia, **nella suddetta prova la ricorrente (identificata con il codice 0952) riportava un punteggio pari 19/30 e dunque appena insufficiente rispetto al punteggio minimo previsto (21/30) per l'ammissione alla prova orale (Doc. 6 e 7).**

In particolare la I Commissione riteneva (per vero illegittimamente e illogicamente) di poter attribuire alla prova della ricorrente la seguente valutazione (Doc. 7):

1° Inquadramento normativo: valutazione **Buona** Punti 7;

2° Trattazione del caso proposto: valutazione Lacunosa Punti 5;

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto: valutazione Lacunosa Punti 5;

4° Correttezza logico – formale: valutazione Lacunosa Punti 2.

Ed allora, ritenendo la suddetta valutazione illegittima e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi, la ricorrente la impugnava (unitamente agli atti della procedura *de qua*) innanzi a Codesto Tar con ricorso n. 1534/2020 chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti.

Con ordinanza n. 1824 del 6.10.2020 il Tar adito ritenuto che *“le esigenze rappresentate dalla ricorrente sono favorevolmente apprezzabili e adeguatamente tutelabili con la fissazione della data della discussione del ricorso nel merito”* ha fissato per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 9 marzo 2021 e ordinato all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di depositare presso la Segreteria del Tribunale *“numero 5 elaborati della seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione, il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi”*.

In ottemperanza all'incombente istruttorio di cui alla prefata ordinanza l'USR Lombardia ha depositato in data 11.11.2020 *“... numero 5 elaborati della seconda prova scritta – che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale,*

corredati dalle relative schede di valutazioni il tutto reso anonimo mediante la cancellazione/oscuramento dei dati identificativi”.

Dalla disamina degli elaborati depositati dall'amministrazione resistente emerge viepiù la fondatezza dei motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo con cui è stata censurata la legittimità della valutazione “insufficiente” attribuita dalla Commissione di concorso alla seconda prova teorico-pratica per violazione dei criteri stabiliti dal MIUR oltre che viziata da eccesso di potere essendo frutto di una valutazione erronea, ingiusta illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente.

Nel richiamare e ribadire anche in questa sede tutto quanto già espresso e i motivi di censura contenuti nel ricorso introduttivo, si propone il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai seguenti

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL D.M. N. 863 DEL 18.12.2018. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 C. 3 COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE NELLA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA.

1.1 L'attribuzione del voto pari a 19/30 alla seconda prova teorico-pratica (appena insufficiente rispetto al minimo previsto di 21/30 per il superamento (anche) della seconda prova) è illegittima per violazione dei criteri stabiliti dal MIUR oltre che viziata da eccesso di potere essendo frutto di valutazione erronea, ingiusta e illegittima rispetto al contenuto dell'elaborato redatto dalla ricorrente.

L'assoluta incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato risulta viepiù evidente se solo lo si compara con il contenuto di tutti e cinque gli elaborati depositati agli atti dall'USR Lombardia ai quali la Commissione esaminatrice ha attribuito la sufficienza 21/30.

Risulta, infatti, che la Commissione esaminatrice abbia attribuito in relazione al criterio relativo alla “trattazione del caso proposto” e alla “pertinenza e correttezza dell'atto predisposto”, rispettivamente punti 5/8 e punti 5/9, reputando la seconda prova scritta della ricorrente “lacunosa”.

1.2 Tale valutazione negativa è illegittima in quanto non risulta dal contenuto della prova che la ricorrente abbia omesso di trattare le questioni principali e salienti rispetto alla materia oggetto di prova risultando con evidenza la correttezza tecnico-normativa della determina a contrarre redatta dalla ricorrente e delle conclusioni cui la stessa è pervenuta.

Anzi, come risulta dal contenuto della seconda prova in atti versata (Doc. 6), la ricorrente ha redatto nel termine assegnatole, l'atto di determina a contrarre argomentando la parte teorica della prova, analizzando l'istituto dell'autonomia negoziale scolastica secondo quanto imposto dal nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129 del 2018; ha poi analizzato il ruolo del Consiglio di Istituto in merito alla formazione dei contratti di importo superiore ai 10.000,00 euro ed ha esaminato il d. lgs. n. 50/2016, applicabile alle pubbliche amministrazioni (tra cui le istituzioni scolastiche) per le procedure di acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere; ha individuato le fasi della procedura di affidamento enunciate dall'art. 32 del d. lgs. n. 50 del 2016 ed ha esplicitato il disposto dell'art. 36 comma 2 del citato decreto relativamente a quanto previsto per la ipotesi di affidamento diretto dei contratti pubblici.

Inoltre, nella stesura della determina, la ricorrente, dopo aver richiamato tutte le disposizioni normative applicabili al caso di specie (tra i quali l'art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016, applicabile ai contratti sotto soglia comunitaria) le linee Guida Anac n. 4 nonché la delibera di approvazione del PTOF del Consiglio di Istituto e la delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.I. 129/2018 nonché il programma annuale per l'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto e accertata la disponibilità finanziaria *“sulla scheda finanziaria di progetto congrua per accogliere la spesa in esame”* ha indicato la procedura di affidamento mediante utilizzazione delle convenzioni stipulate da CONSIP spa individuando, dopo apposita consultazione degli elenchi sul portale CONSIP, il *“fornitore maggiormente rispondente ai fabbisogni dell'Istituto ...”*. Pertanto, alla luce di tutte le prefate considerazioni, con la determina in questione, la ricorrente ha determinato di *“autorizzare l'affidamento diretto tramite ordine diretto su Consip all'operatore economico ... per la fornitura di materiale destinato ad un laboratorio della scuola;* ha altresì, autorizzato *“la spesa complessiva di euro 45.000,00 iva inclusa da imputare sulla spesa del programma annuale A01- Decoro della Scuola”* nominando, altresì, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

Risulta *per tabulas* che la ricorrente abbia individuato la soluzione corretta al caso sottoposto, argomentando minuziosamente il percorso logico- giuridico seguito.

1.3 Pertanto, appare evidente che la ricorrente avrebbe meritato una valutazione pari ad almeno punti 6 per entrambi i predetti criteri di valutazione, essendo la sua prova certamente adeguata, al pari della prova del candidato n. **091** che ha riportato un punteggio pari a 6 punti sebbene nella Determina a contrarre:

- non abbia individuato la fattispecie normativa (art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016);
- non abbia richiamato la delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.I. 129/2018 né il programma annuale per l'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto né tantomeno accertato la disponibilità finanziaria per l'acquisto in questione;
- non abbia proceduto all'imputazione della spesa;
- non abbia nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non abbia disposto procedersi alla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi delle disposizioni sulla trasparenza.

1.4 Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione alla prova del candidato n. **1031** che ha riportato un punteggio pari a 6 punti sebbene nella Determina a contrarre:

- non abbia richiamato la delibera di approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Istituto né la delibera del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.I. 129/2018 né il programma annuale per l'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto;
- non abbia a proceduto all'imputazione della spesa.

Ed infatti, se le suddette due prove scritte sono state valutate con il punteggio di 21/30 punti allora a maggior ragione la prova scritta redatta dalla ricorrente, completa in tutte le sue parti per quanto sopra detto, avrebbe dovuto conseguire la sufficienza (21/30).

1.5 La prova della ricorrente avrebbe dovuto certamente essere valutata come adeguata con assegnazione di almeno 6 punti in relazione ai predetti criteri anche in considerazione del punteggio attribuito alle prove del candidato n. **385** e del candidato n. **1076** che hanno conseguito la sufficienza sviluppando la traccia mediante il richiamo, al pari della ricorrente, dei corretti riferimenti normativi, motivando e argomentando la scelta della procedura di affidamento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e delle determinazioni assunte dal Consiglio di Istituto nelle deliberazioni all'uopo richiamate.

1.6 Inoltre dalla disamina del contenuto della prova del candidato n. **354** che ha riportato ben 7 punti nel secondo criterio valutazione "trattazione del caso proposto" risulta evidente che anche la ricorrente (che ha, invece, riportato 5 punti) avrebbe dovuto riportare

tale positiva valutazione essendo evidente come anche la ricorrente abbia mostrato buone capacità di analisi delle problematiche del caso e di individuazione della relativa soluzione con altrettante buone capacità argomentative.

Pertanto risulta certamente illogico ed arbitrario il punteggio pari a 5 punti attribuito alla ricorrente nella seconda prova scritta in relazione ai due predetti criteri di valutazione.

1.7 Del pari illogico ed illegittimo è il punteggio pari a 2 punti attribuito dalla commissione in relazione all'ultimo dei criteri, quello relativo alla *correttezza logico-formale*, che è stata valutata lacunosa.

Nella fattispecie per quanto sopra detto, la ricorrente ha inquadrato correttamente il contesto normativo di riferimento per la soluzione del caso proposto- tant'è che la Commissione d'esame l'ha valutata con punti 7/8 (valutazione BUONA)- ha sviluppato le problematiche sottese al caso individuando e argomentando le soluzioni redigendo una determina a contrarre corretta, sia sotto il profilo dei riferimenti normativi che sotto quello formale e contenutistico, con conseguente erroneità della valutazione espressa dalla Commissione laddove ha reputato la prova come lacunosa, formulando un giudizio negativo che presuppone carenze contenutistiche obiettivamente non rinvenibili nella prova della ricorrente.

Ed infatti, giova ribadirlo, se è vero che le prove dei candidati con il n. **091** e con il n. **1031** sono state giudicate adeguate con l'attribuzione di punti 3 in relazione a tale criterio di valutazione "*correttezza logico-formale*", nonostante le stesse non siano del tutto complete per quanto sopra detto, allora a maggior ragione la prova della ricorrente avrebbe dovuto essere giudicata "adeguata" in relazione a detto criterio stante la sua chiarezza espositiva, la completezza e la coerenza logica delle conclusioni tratte dalla ricorrente nel proprio elaborato.

Da tutto quanto sopra esposto risulta evidente che l'esito del giudizio della Commissione d'esame sia affetto da eccesso di potere non avendo la stessa applicato correttamente i criteri di valutazione e comunque non risultando comprensibile l'applicazione di detti criteri.

In ogni caso, l'incontestato riconoscimento della capacità della ricorrente ad inquadrare le disposizioni normative di riferimento, cui è conseguita l'attribuzione di una valutazione BUONA, segno di una totale padronanza della materia e piena conoscenza della normativa da applicare e della procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto, rende viepiù illogiche e contraddittorie l'ulteriore valutazione "lacunosa" resa dalla Commissione sui restanti criteri.

L'erronea valutazione, sotto tutti i profili sopra evidenziati, dell'elaborato ha gravemente alterato *in pejus* la valutazione complessiva della prova, negando alla ricorrente almeno i soli due punti necessari al raggiungimento della sufficienza, anche tenendo conto che, alla prima prova, la ricorrente aveva ottenuto punti 27,50 su 30.

1.8 Sotto altro profilo deve rilevarsi l'illogicità ed erroneità del giudizio "insufficiente" (19/21) espresso dalla I Sottocommissione sulla seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente in quanto palesemente contrastante con il giudizio "Ottimo" espresso dalla II Sottocommissione sulla prima prova scritta in cui la ricorrente ha riportato il voto complessivo di 27,50/30 ma soprattutto perché in contrasto con il punteggio massimo (5/5) riportato sul quesito n. 2 avente ad oggetto lo stesso argomento della prova teorica pratica, ossia la "*Capacità ed Autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche*".

Ed infatti, appare certamente illogico ed arbitrario il giudizio espresso dalla Commissione d'esame che per la trattazione dello stesso argomento ha ritenuto di potere attribuire il punteggio massimo (5 punti su 5) nel quesito n. 2 valutando come OTTIMA la capacità della ricorrente nell' "inquadramento delle tematiche oggetto del quesito", nella "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito" nonché "Organicità, chiarezza, correttezza logico - formale e compiutezza nella trattazione", salvo poi valutare negativamente sino all'insufficienza la "prova teorico-pratica" sostenuta dalla ricorrente sullo stesso argomento (per la parte teorica della prova).

Donde l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione, poiché non conforme ai criteri valutativi individuati dal MIUR e soprattutto non aderente al reale valore dell'elaborato del ricorrente.

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza – di soli **2 punti** – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (19/30) e il punteggio minimo per raggiungere la sufficienza (21/30), appare palesemente ingiustificata rispetto al contenuto della prova teorico pratica redatta dalla ricorrente, che avrebbe certamente meritato quanto meno la sufficienza al pari della valutazione attribuita dalla commissione ai candidati i cui elaborati sono stati da ultimo depositati in atti di cui sopra si è detto essendo evidente che la prova scritta della ricorrente si pone sullo stesso livello e in qualche caso ad un livello superiore rispetto agli elaborati da ultimo depositati in atti.

Del resto la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnato al ricorrente, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché Codesto Ecc.mo TAR, **voglia autorizzare, ove ritenuto necessario, l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 52 cpa con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.**

Per questi motivi, si chiede,

VOGLIA

**S.E. IL PRESIDENTE E L'ECC.MO COLLEGIO CIASCUNO NELLE
RISPETTIVE COMPETENZE**

Previo, ove occorra, accoglimento della istanza come sopra formulata ai sensi degli artt. 41 e 52 cpa, accogliere il ricorso introduttivo e il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo:

- a) in via principale, l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale;
- b) in via subordinata, l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale disponendo, ove occorra, la riedizione della correzione della seconda prova scritta a mezzo di una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso;

- c) in via ancora più subordinata, ove non si ritenga di disporre l'ammissione della ricorrente alla successiva fase concorsuale, si chiede disporsi l'annullamento di tutti gli atti relativi alla seconda prova concorsuale, con ogni conseguenza di legge.

Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

Alcamo, Milano - li 07.01.2021

Avv. Pieranna Filippi